

DETERMINAZIONE N. 174 DEL 28.12.2020

Affidamento del servizio integrato di gestione dei centri di raccolta rifiuti nei comuni della Carnia alla ditta Art.Co. Servizi Soc. Coop.

PREMESSO che tutti i n° 28 Comuni aderenti all'UTI Carnia, in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione n° 37 dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR, hanno deliberato, in forma coordinata, l'adesione alla società "in house providing" A&T 2000 S.p.A. a far data 1° gennaio 2021;

CONSIDERATO che i sopraccitati n° 28 Comuni della Carnia hanno adottato le rispettive deliberazioni consiliari nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 14 dicembre 2020;

PRESO ATTO che l'Assemblea societaria di A&T 2000 S.p.A., nella seduta dell'11.12.2020, ha, tra l'altro, espresso, all'unanimità, il gradimento all'ingresso nella società dei citati 28 Comuni della Carnia;

PRESO ATTO che, conseguentemente all'espressione del gradimento di cui sopra, A&T 2000 S.p.A. ha fissato l'Assemblea societaria Straordinaria per il giorno 30.12.2020 al fine di deliberare l'aumento di capitale necessario per consentire ai nuovi soci l'acquisto di azioni della società;

PRESO ATTO dei positivi contatti con l'AUSIR finalizzati alla gestione del servizio di igiene ambientale presso i sopraccitati Comuni della Carnia da parte di A&T 2000 S.p.A. a partire dal 1° gennaio 2021;

RICHIAMATI la nota dell'AUSIR del 15.12.2020 e il conseguente riscontro di A&T 2000 S.p.A. d.d. 17.12.2020;

CONSIDERATO CHE, per effetto della tempistica estremamente contenuta, al fine di poter garantire una corretta continuità del servizio attualmente in essere presso i sopraccitati comuni della Carnia, nonché di evitare disservizi dovuti al repentino subentro del nuovo gestore in un periodo estremamente delicato, si rende imprescindibile e necessario, anche per evitare disservizi, avvalersi, per quanto possibile, dei soggetti che attualmente erogano i servizi presso il territorio dei 28 Comuni della Carnia;

PRESO ATTO che, per quanto attiene al vigente servizio di gestione dei centri di raccolta rifiuti svolto nel territorio di cui trattasi, lo stesso non può essere prorogato in quanto la titolarità del contratto è in capo all'U.T.I. della Carnia, soggetto che, in attuazione di specifica normativa Regionale, al 31.12.2020 cesserà la propria funzione ed i propri compiti;

RILEVATO che risulta prioritario garantire una corretta continuità del servizio attualmente in essere presso i Comuni della Carnia interessati dal servizio con l'attuale gestore, evitando disservizi dovuti a qualsiasi mutamento di gestore nell'immediato periodo, talché A&T 2000 S.p.A. ha dovuto necessariamente sentire ART.CO. SERVIZI SOC. COOP., con sede legale in Palmanova (UD), Via Marinoni n° 9, in qualità di mandataria capogruppo dell'A.T.I. affidataria dell'appalto in essere del sopraccitato servizio di gestione dei centri di raccolta presso i predetti Comuni, al fine di verificare la sua disponibilità a proseguire il servizio seppure con una nuova stazione appaltante;

ATTESO CHE, con nota del 24 dicembre 2020 (ns. prot. 5205), la citata ART.CO. SERVIZI SOC. COOP. principale esecutore del servizio e affidataria dell'appalto in essere del sopraccitato servizio di gestione dei centri di raccolta presso i predetti Comuni, si è resa disponibile alla prosecuzione del servizio di cui trattasi da parte di A&T 2000 S.p.A., alle medesime condizioni tecnico-economiche

del contratto già sottoscritto con l'U.T.I. della Carnia, condizioni che prudenzialmente A&T 2000 S.p.A. ha accertato essere assolutamente congrue ed adeguate rispetto ai prezzi di mercato e confacenti alla propria organizzazione nelle more di una prossima unificazione del servizio con tutti i Comuni servizi nei termini e tempistiche di cui al prosieguo;

CONSIDERATO che un periodo semestrale di affidamento, per un valore di contratto stimato pari ad € 107.800,00 consentirebbe ad A&T 2000 S.p.A. di:

- subentrare tempestivamente quale gestore nel servizio di igiene ambientale a favore dei Comuni della Carnia;
- garantire la corretta continuità del servizio attualmente in essere presso i Comuni della Carnia interessati dal servizio con l'attuale gestore, evitando disservizi;
- prendere effettiva cognizione, nello specifico, di eventuali criticità e/o problematiche discendenti dal servizio attualmente in essere e che potrebbero essere adeguate e corrette in futuro;
- disporre del tempo necessario per provvedere ad una gestione unificata del servizio, per tutti i Comuni interessati, a partire dal 1° luglio 2021;

CONSIDERATO CHE l'a.t.i. composta da ART.CO. SERVIZI SOC. COOP. E SAGER SRL come da contratto stipulato in data 5/8/2016 sta attualmente gestendo il servizio, per conto di A&T 2000 s.r.l. per conto di altri 51 Comuni regionali a seguito di affidamento avvenuto con procedura aperta iniziale risalente all'anno 2014 ed in essere, a seguito di proroga tecnica, sino al 31.12.2021, ma è stato accertato che, in concreto, non è possibile procedere allo stato ad un eventuale affidamento immediato alla citata a.t.i. della gestione del servizio anche per i citati Comuni della Carnia - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 50/2016 (affidamento di servizi supplementari in presenza di servizi, da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 e cioè il limite del 50% per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi) - in quanto occorre uniformare le complessive modalità di erogazione dei servizi (atteso che quelli a favore dei Comuni della Carnia sono previsti in maniera diversa da quelli degli originari 51 Comuni) e ciò non risulta possibile al momento attuale dovendosi procedere gradualmente per non pregiudicare e/o avere effetti comunque negativi anche rispetto al servizio fornito agli attuali 51 Comuni da parte della predetta a.t.i.;

ATTESO CHE, nel caso di specie, risultano presenti, in maniera combinata, i presupposti oggettivi ed accertati sia dell'art. 63, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 (cioè di servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici in quanto non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e non sussiste alcuna limitazione artificiale dei parametri dell'appalto) che dell'art. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 (cioè, per motivi, non imputabili ad A&T 2000 S.r.l., il servizio viene affidato nella misura strettamente necessaria - e cioè non oltre mesi sei - per ragioni di estrema urgenza discendenti da eventi imprevedibili, quali sono, tra l'altro l'imprevista improvvisa cessazione dell'U.T.I. succitata e l'assunzione di provvedimenti nel recentissimo periodo);

CHE, pertanto, ART.CO. SERVIZI SOC. COOP. , con sede legale in Palmanova (UD), Via Marinoni n° 9, affidataria dell'appalto in essere del sopraccitato servizio di gestione dei centri di raccolta, costituisce l'unico soggetto in grado, allo stato, di proseguire, senza generare interruzioni e/o disservizi, la gestione dei centri di raccolta nei predetti Comuni della Carnia, per un periodo di mesi sei e a far data dal 1.1.2021 al 31.06.2021, alle medesime condizioni dell'appalto già in essere con

l'U.T.I. della Carnia e, quindi, pro quota, per un importo stimato pari a € 107.800,00 oltre ad IVA di legge;

CHE, pertanto, in esito al presente affidamento, verrà stipulato un nuovo contratto con la nuova stazione appaltante A&T 2000 S.r.l., richiamandosi integralmente alle condizioni e contenuti del contratto già in essere con l'U.T.I. Carnia, salvo quanto segue in ordine ai rapporti con l'AUSIR;

RITENUTO, in ogni caso, di comunicare i contenuti della presente determinazione all'AUSIR e di fare salve, nel testo del predetto contratto, eventuali future specifiche disposizioni da parte della predetta AUSIR, talchè l'affidamento in parola potrà essere interrotto in qualsiasi momento senza possibilità di rivalsa alcuna da parte dell'affidatario.

DETERMINA

1. di affidare - in virtù del combinato disposto dell'art. 63, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 (servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici in quanto non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e non sussiste alcuna limitazione artificiale dei parametri dell'appalto) e dell'art. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/201 – ad ART.CO. SERVIZI SOC. COOP., con sede legale in Palmanova (UD), Via Marinoni n° 9, il servizio di gestione dei centri di raccolta rifiuti presso i Comuni della Carnia già gestito dall'U.T.I. Carnia sino al 31.12.2020, per un periodo di mesi sei e a far data dal 1.1.2021 al 31.6.2021, alle medesime condizioni dell'appalto già in essere sino alla citata data del 31.12.2020 e per un costo stimato pari ad € 107.800,00;
2. di dare mandato di stipulare apposito contratto previa verifica prudenziale delle dichiarazioni di legge, in ogni caso provvedendo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, oltre che di quanto disposto nel D.M. Infrastrutture 49/2018, alla consegna in via di urgenza nelle more sia della verifica di efficacia dell'aggiudicazione che della predetta stipula contrattuale;
3. di riservarsi ogni successiva determinazione in ordine all'unificazione dei servizi per tutti i Comuni interessati serviti da A&T 2000 una volta approfondite tutte le tematiche di settore, per i rispettivi due gruppi di Comuni, di rispettiva competenza;
4. di comunicare il testo della presente deliberazione all'AUSIR e di stabilire altresì che, nell'eventualità di future specifiche disposizioni da parte della predetta AUSIR, l'affidamento in parola potrà essere interrotto in qualsiasi momento, senza possibilità di rivalsa alcuna da parte dell'affidatario.

IL PRESIDENTE
Rag. Luciano Aita